



OGGETTO: Circolare 2.2021

Seregno, 11 gennaio 2021

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: SCADENZA DEL 15-01-2021

I contributi a fondo perduto successivi a quello previsto dal Decreto Rilancio sono erogati automaticamente, ma se ciò non avvenisse può essere ripresentata istanza fino al **15.01.2021**.

Occorre premettere che i 4 Decreti Ristori (Ristori, Ristori-bis, Ristori-ter, Ristori-quater) sono confluiti, in sede di conversione del primo Decreto Ristori (D.L. 137/2020) in un unico Decreto Ristori: riepiloghiamo qui in ordine cronologico i contributi a fondo perduto disposti.

Il **primo contributo** a fondo perduto era disciplinato dall'art. 25 D.L. 34/2020 (**Decreto Rilancio**), destinato a imprese e professionisti (eccetto i professionisti ordinistici e i professionisti iscritti alla Gestione Separata) con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di Euro. La condizione richiesta era che il fatturato/corrispettivi di aprile 2020 fossero **inferiori almeno ai 2/3** di aprile 2019; tale verifica non doveva essere effettuata dai soggetti costituiti dal 1.01.2019 e dai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni che già versavano in stato di emergenza per eventi calamitosi al momento della dichiarazione di emergenza. L'importo minimo riconosciuto era di **1.000 Euro** per le persone fisiche e di **2.000 Euro** per gli altri, con una percentuale da applicare alla variazione di fatturato pari alla differenza tra i 2 mesi di aprile, del

20% con ricavi/compensi non superiori a 400.000 Euro nel 2019,

15% tra 400.000 Euro e un milione di euro nel 2019,

10% con ricavi/compensi tra uno e 5 milioni di Euro nel 2019.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile Ires/Irpef/Irap, né ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

Il **Decreto Agosto** ha esteso la possibilità di presentare istanza a soggetti che hanno il domicilio fiscale in Comuni colpiti da eventi calamitosi (al momento dell'emergenza Covid-19) classificati totalmente **montani** e che non erano stati inseriti nella lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle vecchie istruzioni per l'istanza.

Il **Decreto Ristori** (D.L. 137/2020, convertito dalla L. 176/2020) ha destinato un ulteriore contributo ai soggetti che hanno subito ulteriori restrizioni introdotte dal **DPCM 24.10.2020**, con partita Iva attiva al 25.10.2020 e che hanno come attività prevalente **uno dei codici ATECO elencati all'Allegato 1** del decreto (tra cui: alberghi, ristoranti, gelaterie, bar, teatri, piscine, palestre) su tutto il territorio nazionale. Il contributo è sempre soggetto alla condizione di cui sopra, ossia fatturato/corrispettivi di aprile 2020 inferiori almeno ai 2/3 di aprile 2019; tuttavia, tale condizione non deve essere verificata soltanto per i soggetti neocostituiti nel 2019. Inoltre, non è più riportato il riferimento ai Comuni in stato di emergenza, come



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

invece nel contributo *ex art.* 25 D.L. 34/2020. È anche eliminato il riferimento ai 5 milioni come limite dei ricavi/compensi 2019. Il contributo viene erogato **automaticamente** se era stata presentata istanza per l'agevolazione prevista nel Decreto Rilancio (come è avvenuto nella maggior parte dei casi) e nella misura pari a una percentuale del precedente contributo (che varia: 100%-150%-200%-400%). I soggetti che non hanno presentato domanda poiché, a titolo esemplificativo, superavano i 5 milioni di Euro, ora possono presentarla fino al 15.01.2021.

Il **Decreto Ristori-bis** (D.L. 149/2020, confluito nell'art. 1, c. 14 e ss e nell'art. 1-bis dell'“*accorpato*” Decreto Ristori) ha ulteriormente **ampliato la platea dei beneficiari**, introducendo tra gli interessati dalle ulteriori misure restrittive del **DPCM 3.11.2020** coloro che hanno come attività prevalente, al 25.10.2020, una di quelle individuate all'**Allegato 2 del decreto**, ma soltanto se aventi domicilio fiscale/sede operativa nelle zone rosse, con un aumento del 50% rispetto alla percentuale prevista dal Decreto Ristori per i bar, gelaterie, ristoranti, alberghi, sia in zona arancione che rossa. Anche in questo caso valgono le condizioni di fatturato indicate sopra, ad eccezione per le NewCo 2019 e senza il limite massimo di 5 milioni. Il contributo viene erogato automaticamente se era stata presentata istanza per l'agevolazione di cui al Decreto Rilancio (ossia nella maggior parte dei casi) e nella misura pari a una percentuale del precedente contributo (200% del precedente), mentre nel caso non si fosse presentata domanda, è possibile farlo fino al 15.01.2021.

Il **Decreto Ristori-ter** (D.L. 154/2020, confluito nell'Allegato 2 dell'accorpato Decreto Ristori) ha introdotto un codice ATECO all'elenco di cui all'Allegato 2 del Decreto Ristori-bis, ossia (se in zona rossa) il 47.72.10 - **Commercio al dettaglio di calzature e accessori**.

Il **Decreto Ristori-quater** (D.L. 157/2020, confluito nell'art. 1-ter dell'accorpato Decreto Ristori) aggiunge alla platea dei destinatari del contributo ai sensi del Decreto Ristori, ossia con sede in tutto il territorio nazionale, **molti dei codici ATECO degli agenti e rappresentanti** (contributo pari al 100% di quanto ricevuto con il Decreto Rilancio).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

¹ **Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137**

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [decreto Ristori]

Articolo 1

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. (3)

[2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.] (1)

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. (3)

5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. (3)

6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. (3)

7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto. (3)

8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. (3)

10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo. (3)

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

13. È abrogato l'articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie, 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'articolo 19-bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1. (4)



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

14-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11. (2)

14-ter. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 14-bis, per i soggetti di cui al medesimo comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, il contributo di cui al predetto comma 14-bis è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti di cui al comma 14-bis che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo di cui al comma 14-bis spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. (2)

14-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. (2)

14-quinquies. All'articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso. (2)

(1) Il presente comma, ripristinato nel testo vigente antecedente le modifiche disposte dall'art. 1, comma 3, D.L. 09.11.2020, n. 149 a seguito dell'abrogazione disposta dall'art. 1, comma 2, L. 18.12.2020, n. 176 con decorrenza dal 25.12.2020 e ai sensi della quale restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto decreto-legge, è stato abrogato dall'allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 176 con decorrenza dal 25.12.2020.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 176 con decorrenza dal 25.12.2020.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 176 con decorrenza dal 25.12.2020.

(4) Il presente comma è stato così sostituito dall'allegato alla legge di conversione, L. 18.12.2020, n. 176 con decorrenza dal 25.12.2020.